

Circolare del 03/07/2000 n. 134 - Min. Finanze - Dip. Entrate Accertamento e Programmazione Uff. del Dir. Centrale

Ulteriori chiarimenti in materia di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Sintesi: La circolare fornisce ulteriori chiarimenti ed precisazioni in merito agli studi di settore, con particolare riguardo all'obbligo di annotazione separata dei ricavi per i contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa non comprese nello stesso studio di settore, o una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o vendita.

Testo:

Alle Direzioni Regionali delle Entrate
Agli Uffici delle Entrate
Agli Uffici distrettuali delle Imposte Dirette
Agli Uffici dell'Imposta sul Valore Aggiunto
Ai Centri di Servizio delle imposte dirette e indirette
Agli Uffici del Registro
e, per conoscenza,
Al Segretariato Generale
Al Servizio Consultivo ed Ispettivo Tributario
Al Comando Generale della Guardia di Finanza
Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle Entrate
All'Ufficio Ispettivo Centrale del Dipartimento delle
Entrate

1. Premessa

Il decreto del Ministero delle Finanze 24 dicembre 1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 1999, n. 304, ha introdotto l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per i contribuenti che esercitano due o piu' attivita' di impresa (per le quali trovano applicazione gli studi di settore) non comprese nello stesso studio di settore, ovvero una o piu' attivita' (per le quali trovano applicazione gli studi di settore) in diverse unita' di produzione o di vendita. Le modalita' di assolvimento di tale obbligo sono state illustrate con la circolare n. 31/E del 25 febbraio 2000.

In ordine ad ulteriori questioni poste dagli operatori si forniscono, di seguito, alcune precisazioni.

2. Annotazione separata dei ricavi e degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Nella circolare n. 31/E del 25 febbraio 2000 e' stato chiarito che:

- l'ammontare dei ricavi derivanti da attivita' per le quali sono applicabili studi di settore diversi va sempre annotato separatamente, indipendentemente dalla quota percentuale dei ricavi conseguiti con l'esercizio delle attivita' non prevalenti;
- per chi svolge piu' attivita' per le quali trovano applicazione gli studi di settore, l'obbligo di annotazione separata degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, previsto dall'art. 1, comma 3, del citato decreto direttoriale del 24 dicembre 1999, sussiste quando l'importo dei ricavi derivanti dalle attivita' non prevalenti e' superiore al 20% dell'ammontare complessivo dei ricavi.

L'obbligo di annotazione separata dei ricavi non sussiste nei casi prospettati nei paragrafi 2 e 7 della citata circolare n. 31/E del 25 febbraio 2000. In particolare, quando l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti non deriva esclusivamente da attivita' per le quali sono applicabili gli studi di settore (art. 1, comma 4, decreto direttoriale 24 dicembre 1999).

Al riguardo, si precisa che l'obbligo di annotazione separata dei ricavi (ed eventualmente degli altri componenti) non viene meno in presenza di ricavi derivanti da affitto di un ramo di azienda ovvero nel caso in cui le attivita' per le quali non sono applicabili gli studi di settore sono attivita' di vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso. E' il caso, ad esempio, dei bar o di altri esercizi commerciali che affiancano

all'attivita' tradizionale la vendita di generi soggetti ad aggio o con ricavo fisso. Sono attivita' da cui derivano aggi o ricavi fissi, ad esempio:

- la vendita di valori bollati, generi di monopolio, biglietti delle lotterie, gratta e vinci;
- la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei;
- la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi;
- la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto.

In considerazione del fatto che per tali attivita' non e' prevista l'elaborazione di appositi studi di settore in quanto i ricavi risultano di determinazione certa, e che non e' possibile stimare l'ammontare dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda sulla base degli studi di settore, al fine di verificare la sussistenza dell'obbligo di annotazione separata di cui al citato decreto del 24 dicembre 1999, si procede considerando le attivita' sopra elencate unitariamente e neutralizzandole ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Ad esempio, un'impresa con ricavi complessivi derivanti per il:

- 30% dall'attivita' di bar e cafe' (studio SG37U);
- 50% dalla vendita di generi di monopolio, schede telefoniche e valori bollati (assenza di studi di settore);
- 20% dal commercio di articoli di profumeria (studio SM16U);

ha l'obbligo dell'annotazione separata dei ricavi in quanto questi derivano da attivita' per le quali sono stati approvati gli studi di settore o da attivita' per le quali gli stessi non verranno mai elaborati per i motivi precedentemente indicati. Allo stesso modo, sempre ai soli fini della applicazione degli studi di settore, si neutralizzano i ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda.

Relativamente all'obbligo di annotazione separata degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, si precisa che, ai fini della verifica della sussistenza del predetto obbligo, si deve tener conto anche delle attivita' non prevalenti dalle quali derivino ricavi fissi o aggi ovvero inerenti all'affitto di un ramo d'azienda.

Pertanto, nell'ipotesi sopra prospettata dovranno essere annotati separatamente, oltre ai ricavi, anche gli altri componenti rilevanti per l'applicazione degli studi di settore, distinguendo quelli direttamente afferenti:

- allo studio di settore SG37U;
- allo studio di settore SM16U;
- al complesso delle attivita' per le quali viene conseguito un aggio o un ricavo predeterminato. Risulta, infatti, irrilevante che per queste attivita' non siano stati elaborati studi di settore.

In sede di dichiarazione dei redditi, per comunicare i dati rilevanti ai fini degli studi di settore, verranno compilati il modello SG37U per l'attivita' di bar e cafe' e il modello SM16U per il commercio di articoli di profumeria.

Considerata la portata innovativa di tale precisazione, per l'anno 2000, i contribuenti che esercitano la vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso ovvero conseguono ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda nonche' attivita' per le quali risultano gia' approvati gli studi di settore, possono provvedere alla separata annotazione dei ricavi e degli altri componenti in sede di dichiarazione dei redditi.

3. Annotazione separata dei ricavi e degli altri componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore - casi particolari

Nella circolare n. 31/E del 25 febbraio 2000, e' stato precisato che: "{l'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore attiene esclusivamente ai dati oggettivamente imputabili a ciascuna delle diverse attivita' esercitate e sempreche' non sia necessario introdurre procedure contabili troppo complesse rispetto agli obiettivi perseguiti."}

Al riguardo, si fa presente che qualora vengano esercitate attivita' comprese in diversi studi di settore ma che risultano sostanzialmente omogenee quanto a modelli organizzativi per cui si puo' fondatamente ritenere che l'applicazione di piu' studi di settore non porterebbe a risultati sostanzialmente diversi nella determinazione dei ricavi presunti, il contribuente puo' scegliere di non effettuare l'annotazione separata dei

componenti diversi dai ricavi e applicare lo studio relativo all'attivita' prevalente.

Per l'anno 2000, per esigenze di gradualita' nella introduzione degli obblighi di annotazione separata, i contribuenti che si trovano nelle suddette situazioni possono, altresì, evitare di annotare separatamente anche i ricavi derivanti dalle predette attivita'.

Alla luce di tali precisazioni, a titolo esemplificativo, un imprenditore che nel suo esercizio commerciale vende sia confezioni per adulti (conseguendo con tale attivita', contraddistinta dal codice 52.42.1, la maggiore percentuale di ricavi) che cappelli, ombrelli, guanti e cravatte (codice attivita' 52.42.6), per le quali sono stati elaborati:

- lo studio SM05A per l'attivita' di commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
- lo studio SM05B per l'attivita' di commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;

puo' non effettuare l'annotazione separata se ritiene che l'applicazione di entrambi gli studi SM05A e SM05B non determinerebbe risultati molto diversi in termini di ricavi presunti rispetto all'ipotesi di applicazione del solo studio SM05A relativo all'attivita' prevalente.

Si precisa, peraltro, che nel caso in cui i contribuenti si avvalgano di tale facolta', l'Amministrazione finanziaria, al fine di temperare l'esigenza di semplificare gli adempimenti dei contribuenti stessi con quella di garantire una corretta applicazione degli studi di settore, in presenza di significativi scostamenti, potra' applicare lo studio di settore ritenuto piu' aderente alla realta' aziendale.